

Versamento acconti di imposta: la scelta del metodo di calcolo

Gli acconti Irpef, Ires e Irap relativi al 2022 continuano ad essere dovuti secondo le consuete modalità.

Innanzitutto, ferma restando la necessità che sussista la qualifica di **soggetto passivo d'imposta** sia nel 2021, sia nel 2022 (*cf.* C.M. 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983), la sussistenza dell'obbligo di versamento va vagliata altresì sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione.

Ad esempio, l'**acconto Irpef** 2022 non va corrisposto se l'importo del rigo "Differenza" (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2022 PF è pari o inferiore a 51 euro, mentre l'acconto IRES non è dovuto se l'ammontare indicato nel rigo RN17 ("IRES dovuta o differenza a favore del contribuente") del modello REDDITI 2022 SC è pari o inferiore a 20 euro. Neppure l'acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 del modello IRAP 2022 è pari o inferiore a 51 euro (per le società di persone e i soggetti equiparati) o 20 euro (per i soggetti IRES).

Appurata la sussistenza dell'obbligo di versamento, occorre scegliere il **metodo di calcolo** tra i due consueti, storico e previsionale.

In base al metodo **storico**, il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite), risultante da specifici righi dei modelli REDDITI e IRAP.

Con il metodo **previsionale**, invece, il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite).

È possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (es. IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l'IRPEF/IRES e quello previsionale per l'IRAP (o viceversa).

Uguualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera **non uniforme**, nel senso che, per esempio:

- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. "storico";
- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. "previsionale".

Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino **congrui** rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri.

In linea di principio, il metodo previsionale è conveniente se si prevede una riduzione dell'imposta relativa al 2022 rispetto a quella dovuta per il 2021, anche se espone al rischio dell'applicazione delle sanzioni nell'ipotesi in cui il versamento si riveli, a posteriori, **insufficiente**.

Scelto il metodo di calcolo, occorre ricordare che, se l'importo della prima rata non supera **103 euro**, l'acconto è versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata (**30 novembre 2022**, per i soggetti "solari").

Inoltre, dal 2020, l'art. 58 del DL 124/2019, ha fissato, a regime, al **50%** la **misura** della prima e seconda rata dei suddetti acconti, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), come di seguito definiti. Per i contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

Ai fini in esame, rientrano tra i soggetti ISA i contribuenti

che esercitano attività economiche per le quali sono stati **approvati** gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-*quinquies* commi 3 e 4 del DL 34/2019).

In pratica, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente (ris. Agenzia delle Entrate nn. 93/2019 e 64/2019):

- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a **5.164.569 euro**).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre **cause di esclusione** dagli ISA.

(MF/ms)